



# COMUNE DI GINESTRA

PROVINCIA DI POTENZA



Piazza Albania, 1 ♦ C.A.P. 85020 G I N E S T R A (PZ) - Telefono 0972/646002 - Fax 646900

Codice Fiscale 85000510769 ♦ Partita Iva 01228520761

## **Regolamento per la concessione di contributi, e per l'attribuzione di vantaggi economici.**

### **Istituzione Albo delle Associazioni.**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 10 del 30 Marzo 2017**

## INDICE

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- 1. Finalità del regolamento**
- 2. Oggetto del Regolamento**
- 3. Modalità**

### **CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI**

- 4. Destinatari**
- 5. Aree di intervento**
- 6. Stato di bisogno**
- 7. Forma delle prestazioni**
- 8. Modalità di erogazione**
- 9. Definizione del nucleo familiare**
- 10. Modalità di realizzazione di azioni di contrasto al bisogno economico**
- 11. Procedure amministrative**
- 12. Altri vantaggi economici**
- 13. Obblighi di trasparenza**

### **CAPO III – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

- 14. Albo delle associazioni**
- 15. Entrata in vigore**

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità del regolamento**

Il Comune di Ginestra realizza interventi di sostegno economico perseguendo le seguenti finalità: *“ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali”*.

Il Comune di Ginestra, inoltre, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari riconosce nel volontariato e nell’associazionismo, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio. Pertanto sostiene e valorizza le forme associative secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o negli interessi generali dello stesso e della comunità.

Il presente regolamento è adottato al fine di:

- Uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi a persone fisiche;
- Promuovere la partecipazione di tutte le persone;
- Incoraggiare le esperienze aggregative;
- Assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutte le realtà territoriali;
- Potenziare i servizi alla persona;
- Favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi
- Promuovere la progettualità verso le famiglie;
- Provvedere un sistema di governo più vicino alle persone.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Ginestra a persone e alle associazioni regolarmente dichiarate contributi o vantaggi economici.

### **Art. 3 - Modalità**

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari; **(in cambio di prestazioni lavorative, ove possibile)**

b) a valorizzare e sviluppare le forme organizzative di volontariato e solidarietà sociale orientate a perseguire gli obiettivi sociali, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale tra enti pubblici e privati, comprese le associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

- siano regolarmente costituite, con piena capacità giuridica;
- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione,
- non perseguano fini di lucro;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie;
- svolgano attività di carattere continuativo

## **CAPO II - CONTRIBUTI ECONOMICI**

### **Art. 4 – Destinatari**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizioni di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose ed opinioni politiche, i cittadini residenti nel Comune che versano in particolari condizioni personali e sociali.

Il sistema di servizi ed interventi sociali ha il carattere dell'universalità.

Saranno destinatari di tali interventi i soggetti portatori di bisogni gravi e si darà priorità alle seguenti categorie di cittadini svantaggiati:

- soggetti in condizioni di povertà o con reddito limitato;

- soggetti con disagio psicologico;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- soggetti con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata in sede di Piano Sociale di Zona.

### **Art. 5 - Aree di intervento**

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione e tutela del bambino e del concepito;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili;
- c) inserimento sociali di tutte le categorie di persone svantaggiate;
- d) prevenzione e recupero delle dipendenze;
- e) tutela del diritto al lavoro ed all'alloggio;
- f) assistenza economia a persone e famiglie in particolare situazioni di disagio sia economico che psicologico, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
- g) interventi tesi a garantire il diritto allo studio e favorire il perseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- h) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente abili, categorie svantaggiate;

In considerazione della particolarità delle situazioni in cui possono versare i cittadini che necessitano di contributi la precedente elencazione non può ritenersi tassativa.

### **Art. 6 – Stato di bisogno**

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedo all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio – assistenziali;
- d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;

### **Art. 7 – Forma delle prestazioni**

La diversità delle forme di prestazione è basata esclusivamente sulla valutazione della diversità dei bisogni.

Le prestazioni possono pertanto assumere forme quali:

- a) **contributi diretti in danaro (dietro prestazione lavorativa, ove possibile)** volti al superamento di stati di bisogno anche temporanei;
- b) **buoni per ricoveri in strutture residenziali** di anziani o diversamente abili, a carico dell'Ente o con erogazione di contributi a titolo di integrazione della retta di ricovero;
- c) **buoni** per acquisto di alimenti o altri beni;

Con **“buono”** si intende una provvidenza economica, determinata dall'assistente sociale del Comune a favore del richiedente vincolata all'acquisto di specifici servizi, alimenti o altri beni.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elencazione non ha carattere tassativo.

### **Art. 8 - Modalità di erogazione**

Di regola i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento, su valutazione dell'assistente sociale del Comune, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato/ tutore che si impegna ad un utilizzo conforme alle motivazioni della richiesta.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici o servizi sociali assimilabili.

### **Art. 9 – Definizione del nucleo familiare**

Ai fini del presente regolamento per “ nucleo familiare” si intende la “ famiglia anagrafica” ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di patrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano ai fini IRPEF, a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

### **Art. 10 – Modalità di realizzazione di azioni di contrasto al bisogno economico**

#### **a) Interventi di sostegno economico diretto**

L'assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata.

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in:

- 1) Contributi economici dietro prestazione lavorativa ove possibile;
- 2) Assegnazione di buoni per alimenti o altri beni;

Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è rappresentato dalla valutazione socio-economia del nucleo familiare così come definito dal precedente art. 9.

b) **Interventi economici per necessità di carattere straordinario**

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali *una tantum*, a fronte di una motivata relazione dell'Assistente Sociale, tesi al superamento di necessità particolari o eventi eccezionali.

I contributi eccezionali sono ripetibili nel corso dell'anno, compatibilmente con le risorse di bilancio.

c) **Assegnazione di buoni di acquisto**

Il Comune, su apposita motivata relazione del servizio sociale e tenendo conto delle risorse di bilancio disponibili, eroga buoni di acquisto per beni in favore di famiglie con redditi insufficienti.

Il buono di acquisto – nominativo ed erogato ad integrazione o in alternativa al contributo economico diretto – consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente.

Potranno essere acquistati generi alimentari ( ad esclusione di alcolici), capi di abbigliamento e prodotti farmaceutici.

d) **Interventi economici per la fruizione di servizi residenziali per anziani e diversamente abili**

Possono essere erogati, compatibilmente con le risorse di bilancio e previa motivata relazione del servizio sociale del Comune, contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana o diversamente abile non più assistibile al proprio domicilio.

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di pronto intervento, ecc.

L'accesso al contributo è subordinato alla previa verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del cittadino anziano o diversamente abile al proprio domicilio;



- idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
- possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali ed ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate;
- situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta dall'onere del ricovero;
- non titolarità del ricoverando di depositi bancari e/o postali ed assicurativi, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio dell'onere del ricovero. Solo ad esaurimento di tali importi, il Comune si riserva di valutare l'ammissibilità della domanda.

Il richiedente per accedere alla prestazione ha l'obbligo di dimostrare di aver richiesto innanzitutto ai propri familiari gli alimenti per far fronte alla situazione di difficoltà economica.

Insieme alla domanda di accesso ai benefici economici, il richiedente pertanto deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge ad attestante l'impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo le rispettive possibilità economiche, da definire successivamente sulla base del minimo vitale, oppure il rifiuto, debitamente motivato, a tale prestazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui alla presente lettera coloro che abbiano trasferito a qualsiasi titolo la proprietà immobiliare di residenza o di diversa residenza.

I contributi si distinguono in:

- assunzione diretta da parte dell'Ente dell'intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., ovvero nel caso di comprovata impossibilità degli stessi, con introito da parte dell'Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l'indennità di accompagnamento.
- integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto il ricoverato o i parenti tenuti agli alimenti riescono a versare all'istituto che eroga i servizi.

La richiesta di contributo potrà inoltre essere inoltrata da parte dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al Servizio Sociale.

## **Art. 11 – Procedure amministrative**

### **1) Modalità di presentazione delle richieste di intervento**

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'ufficio dell'Assistente Sociale, previo colloquio con l'Assistente Sociale di riferimento.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico di altri servizi territoriali quali SERT, CPS, Consultori ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

L'assistente sociale è tenuta ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero impossibilitati o manifestassero difficoltà.

### **2) Istruttoria della domanda**

La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata dalla documentazione necessaria, è protocollata a cura dell'Ufficio ricevente.

L'amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla richiesta provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito del procedimento.

L'istruttoria è esperita dall'assistente sociale che ha ricevuto la domanda che procederà ad un attenta valutazione della stessa e a stabilire, compatibilmente con la richiesta effettuata e le risorse disponibili, il tipo di intervento da effettuarsi.

La concessione dell'intervento è disposta con atto di Giunta Comunale.

Potranno essere disposti controlli tesi a verificare la condizione di disagio dichiarata e qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da

altri indicatori si potrà procedere, prima dell'accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento.

Qualora a seguito di una visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell'assistente sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta.

### **3) Controlli -**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine si potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 109 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

## **Art. 12 – Altri vantaggi economici**

### **1 - Destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica (regolarmente costituiti).

### **2 - Utilizzo di immobili o strutture**

1. Per l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva,

ambientale e turistica, la Giunta Comunale provvede all'accoglimento o al rigetto delle istanze di utilizzo.

### **Art. 13 – Obblighi di trasparenza**

I criteri e le modalità per l'erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dal FOIA, d.lgs. 25.05.2016, n. 97.

## **PARTE III – COSTITUZIONE ALBO ASSOCIAZIONI**

### **Art. 14 - Albo delle associazioni**

## **1. Finalità**

Il Comune di Ginestra istituisce l'Albo delle associazioni che hanno come oggetto sociale il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti dallo statuto comunale.

## **2. Istituzione dell'Albo**

Possono iscriversi all'Albo le Associazioni che:

1. Perseguano una o più finalità di cui all'art. 1;
2. Non abbiano scopo di lucro;
3. Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

## **3. Requisiti per l'iscrizione**

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:

1. Siano regolarmente costituite ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
2. Garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
3. Fermo restando i requisiti di cui ai punti precedenti, possono altresì essere iscritti all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite la loro sezione, attività in ambito comunale.
4. Ufficio Competente alla gestione dell'albo è l'Ufficio Amministrativo del Comune di Ginestra.

## **4. Modalità di iscrizione**

In prima istanza, la domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo entro il 30.06 e il 31.12 di ogni anno.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo o dello Statuto;
2. Una dichiarazione attestante la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
3. Una relazione sull'attività svolta;

4. Copia del Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;

5. Copia del Bilancio di Previsione per le associazioni di nuova costituzione (inferiori ad un anno).

L'ufficio competente, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, dietro verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

#### **5. Elenco delle associazioni iscritte**

La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo prende atto dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, rispettivamente entro il 30.06 e il 31.12 di ciascun anno.

Dell'avvenuta iscrizione, in apposita sezione dell'Albo in base all'oggetto sociale dell'Associazione, verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale ed inserimento nel sito Internet del Comune.

La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al settore competente che predispose l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

#### **6. Comunicazioni periodiche**

Ogni Associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Ginestra si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo Statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

#### **7. Revisione dell'albo**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le Associazioni già iscritte dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:

1. Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo Statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali è rimasto invariato oppure indicare le nuove modifiche allegando la nuova documentazione;
2. Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
3. Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva che non si sono registrati movimenti economici.

La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta Comunale.

#### **8. Cancellazione dall'albo delle associazioni**

Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazioni dei documenti di cui agli artt. precedenti comporta la cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione previa comunicazione di avvio al procedimento da inviare all'Associazione interessata con un anticipo di almeno 15 giorni. Prima della data di adozione della deliberazione di Giunta l'Associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate.

L'eventuale cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

#### **9. Concessione di contributi**

Il Comune di Ginestra rileva quale requisito fondamentale ma non esclusivo, l'iscrizione all'Albo per avere accesso a contributi economici erogati dal Comune, salvo casi eccezionali che verranno valutati di volta in volta.

#### **10. Convenzioni**

Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune di Ginestra e le Associazioni iscritte all'Albo.

La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verificare lo svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità.

La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

La possibilità di erogare contributi alle associazione iscritte all'Albo è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

- I contributi erogati siano corrisposti in rapporto ai singoli servizi resi, e con quote di contributo corrisposte nella misura prevista dalla legge;
- i contributi siano corrisposti a fronte di dettagliate rendicontazioni dei costi sostenuti nella attività di servizio;
- i soggetti convenzionati accettino forme di controllo di qualità da parte dell'amministrazione finanziatrice;
- dette convenzioni devono avere una durata coincidente con la durata dell'amministrazione comunale convenzionata, perché non sia creato alcun vincolo di condizionamento all'Amministrazione successiva.

#### **ART.15 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.